Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio sol 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 291

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Sabato 22 Ottobre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. M. in udienza del 21 ottobre 1870.

Sire,

La condizione di capitale del Regno d'Italia in cui verrà ben presto a trovarsi Roma è di per sè un ostacolo a che si conservino in quella città, anche per poco, leggi speciali e diverse da quelle che reggono ormai la massima parte delle italiane provincie. Il Governo di V. M. sente quindi la necessità di attuare sollecitamente anche in Roma la legislazione del Regno.

Però, per quanto abbia ad essere sollecita la pubblicazione dei codici e delle leggi organiche nelle provincie romane, non altrettanto pronta potrà esserne l'attuazione, vuoi per il tempo che richiede la buona costituzione dei nuovi ordinamenti, vuoi pel tempo indispensabile a che i cittadini ed i funzionarii chiamati ad applicarli ne abbiano piena conoscenza. Intanto è necessario provvedere immediatamente alla tutela dello esercizio dei diritti politici a cui saranno tosto chiamati i Romani; ed essendo per altra parte impossibile mantenere disposizioni ed ordini di magistratura inconciliabili affatto colle libere istituzioni e col diritto pubblico del Regno, è mestieri provvedervi con temporarie disposizioni, le quali facciano cessare anche in questo breve frattempo le più gravi e più sentite anomalie.

A tal fine il riferente, d'accordo coi suoi colleghi, ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di V. M. gli uniti schemi di decreto:

Il N. 5937 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In Roma e nelle provincie romane ogni giurisdizione eccezionale ed ogni privilegio di foro è abolito.

La giurisdizione civile e penale sarà esercitata dai soli tribunali contemplati nel presente decreto.

Quanto alle cause del contenzioso amministrativo vi sarà provveduto con altro decreto.

Art. 2. Le cause tanto civili che penali dell'erario pubblico, delle provincie e dei comuni sono deferite ai giusdicenti e tribunali ordinari, salvo, per quanto riguarda le controversie relative alle imposte così dirette come indirette, la disposizione contenuta nella legge sul contenzioso amministrativo.

Nelle medesime ha luogo la condanna e tassa delle spese come in ogni altro giudizio.

Art. 3. Nulla è innovato quanto al diritto della mano regia e alle forme di procedura relative.

Art. 4. L'obbligo di chiedere la così detta aperizione di bocca per gli antichi rescritti e chirografi sovrani è abrogato. I tribunali ordinari conoscono e giudicano del valore e della efficacia dei medesimi a termini di legge.

Art. 5. Spetterà pure ai tribunali ordinari di provvedere alle interdizioni, nomine di consulenti, economi ed altri amministratori giudiziari, come anche di far ragione ai reclami contro i provvedimenti in questa materia, già emanati da qualunque autorità.

Art. 6. Nulla è innovato quanto alla giurisdizione e competenza dei tribunali di commercio.

I giudici delle cause economiche sono mantenuti.

Art 7. Nelle provincie romane in luogo e vece dei governatori od assessori sono istituiti giusdicenti con le medesime attribuzioni giudiziarie che ai primi competono per le attuali leggi.

I tribunali civili e criminali residenti nei capoluoghi delle dette provincie sono mantenuti.

Art. 8. In Roma la giustizia verrà provvisoriamente amministrata:

1° Da due giusdicenti civili e da due giusdicenti criminali, che eserciteranno la rispettiva giurisdizione nella città di Roma e suo territorio;

2° Da un tribunale civile e criminale con giurisdizione in Roma e Comarca. Esso si compone di un presidente, di due vicepresidenti, e di nove giudici. Si divide in tre turni ciascuno di quattro giudici compreso il presidente o vice presidente; e giudica cumulativamente in materia civile col numero di tre, ed in materia criminale col numero di quattro;

3° Da un tribunale d'appello con giurisdizione su Roma e sulle provincie romane.

Il detto tribunale si compone d'un presidente, due vicepresidenti e quindici giudici; si divide in tre turni, ciascuno di sei giudici compreso il presidente o vicepresidente, e giudica in numero di cinque nelle cause civili, e di sei nelle cause criminali.

Art. 9. Presso il tribunale civile e criminale di Roma sono stabiliti otto giudici processanti.

Art. 10. È conservato in Roma l'ufficio del procuratore generale del fisco, che assumerà il titolo di procuratore generale del Re e sarà composto d'un capo e di tre sostituti.

È pure conservato l'ufficio della procura e difesa dei poveri.

Art. 11. Presso ogni giudice e tribunale vi saranno due giudici supplenti a forma delle attuali discipline.

Presso il tribunale civile di Roma sono conservati quattro giudici uditori colle attuali funzioni anche relative alla giurisdizione economica.

Art. 12. I giusdicenti tanto civili che criminali, il tribunale civile e criminale di Roma, ed il tribunale d'appello avranno le attribuzioni che erano conferite dalle vigenti leggi a queste magistrature nelle già legazioni e delegazioni pontificie colle modificazioni portate dal presente decreto, e giudicheranno secondo le procedure e discipline contenute nel regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831, nel regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834, nell'editto 17 dicembre anno suddetto, nonchè nelle altre leggi e declaratorie successive.

Art. 13. Il tribunale d'appello in materia criminale giudica:

a) Come tribunale di revisione in tutti i casi espressi nell'art. 32 e nei num. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 del regolamento organico e di procedura criminale.

Le cause relative ai delitti di cui al n° 1 dello stesso art. 45, saranno giudicate dai tribunali ordinari e colle forme comuni;

b) Come tribunale di seconda ed ultima istanza, le cause capitali decise in primo grado dal tribunale criminale di Roma e da quelli delle provincie, salvo il beneficio della revisione da sperimentarsi avanti ad altro dei turni dello stesso tribunale composto di giudici diversi.

Art. 14. Lo stesso tribunale in materia civile e commerciale giudica:

a) In terza ed ultima istanza le cause decise con sentenze difformi in primo grado dai giusdicenti civili di Roma e delle provincie, ed in appello dai tribunali civili;

b) In secondo grado le cause decise in prima istanza dai tribunali civili e commerciali di Roma e delle provincie;

(*c* Finalmente in terza ed ultima istanza le cause decise con sentenze difformi in primo grado dai tribunali civili e commerciali di Roma e delle provincie, ed in secondo grado dall'uno dei turni dello stesso tribunale d'appello, salvo in ogni caso, a termini di legge, il ricorso contro la cosa giudicata avanti ad altro turno dello stesso tribunale che giudicherà in figura di tribunale supremo.

Art. 15. Lo stesso tribunale d'appello in uno dei suoi turni giudica come tribunale supremo oltre ai casi sopraindicati in ogni altra causa dalle attuali leggi deferita al già tribunale di segnatura, salve le modificazioni portate dal presente decreto.

Art. 16. Al tribunale d'appello in figura di tribunale supremo si ricorre unicamente contro le sentenze inappellabili per propria natura o perchè proferite in ultima istanza.

Per le violazioni di legge sia di forma che di sostanza, quanto alle sentenze appellabili, si ricorre al tribunale immediatamente superiore in grado d'appello.

Art. 17. Il ricorso per unione ed avocazione di cause si porta sempre al tribunale immediatamente superiore in relazione ai giudici o tribunali avanti i quali pendono le cause da avocarsi e da unirsi.

Art 18. Qualora il tribunale d'appello in figura di tribunale supremo annulli una sentenza per difetto insanabile di giurisdizione, dovrà rimettere la causa al giudice o tribunale competente che designerà.

Qualora annulli per violazione di forme sostanziali, o per manifesta violazione di legge, potrà, secondo i casi, rimettere la causa in merito ad altro dei turni dello stesso tribunale che non l'abbia giudicata, ovvero ritenerla e giudicarla, il che dovrà sempre fare, qualora la sentenza annullata fosse stata pronunciata in secondo ed in terzo grado dallo stesso tribunale.

Contro la sentenza emanata nei casi espressi dal precedente capoverso, sia che riformi, o revochi la cosa giudicata, sia che la confermi, non sarà mai luogo ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

Art. 19. Anche nei giudizi in caso straordinario si osserveranno le forme dei giudizi d'appello.

Art. 20. Tutte le cause civili e criminali attualmente pendenti avanti qualsivoglia giudice o tribunale sono devolute ai giudici o tribunali conservati od istituiti col presente decreto secondo le rispettive competenze, e saranno riassunte in stato e termini avanti di essi.

Art. 21. La giurisdizione volontaria sarà esclusivamente esercitata dai giusdicenti, dai presidenti e vicepresidenti dei tribunali.

Art. 22. Le disposizioni disciplinari contenute nell'editto 17 dicembre 1834, relative alle magistrature giudiziarie, agli avvocati, ai cancellieri, ai cursori, sono mantenute in quanto sono compatibili col presente ordinamento giudiziario.

Le tasse ed emolumenti di cancelleria, le mercedi dei cursori o depositari, i valori dei periti, nonchè gli onorari degli avvocati e le funzioni dei procuratori, sono provvisoriamente regolati colla tariffa contenuta nell'editto suddetto.

Art. 23. I termini giuridici sospesi col decreto Luogotenenziale del 15 corrente riprenderanno il loro corso il primo giorno successivo a quello in cui comincierà a funzionare il nuovo tribunale d'appello instituito col presente decreto.

Art. 24. Ogni contraria disposizione è abrogata.

Art. 25. Il presente decreto andrà in vigore il primo novembre corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

Il N. 5938 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'amministrazione della giustizia punitiva fino all'attuazione del nuovo Codice penale, è mantenuto in osservanza il regolamento sui delitti e sulle pene, del 20 settembre 1832, colle modificazioni seguenti.

Art. 2. La sanzione dell'art. 83 si applica tanto all'attentato contro la Sacra Persona del Re, quanto all'attentato contro quella del Sommo Pontefice.

L'attentato alla vita delle Reali Persone che compongono la Famiglia Regnante è punita colla morte.

Art. 3. L'articolo 89 è abolito.

Art. 4. La pena di morte oltre ai casi espressi nell'art. 2 e nel 1° capoverso dell'art. 8 si applica soltanto ai reati indicati qui appresso:

1° Omicidio premeditato.

2° Parricidio in persona degli ascendenti legittimi o dei genitori naturali, quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre e della madre adottivi.

3° Omicidio di un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario ed amministrativo in odio di ufficio o nell'esercizio di esso, ovvero di agenti o depositari della forza pubblica, quando agiscono per le esecuzioni delle leggi o degli ordini delle autorità costituite.

4° Omicidio con prodizione, con insidie o col veleno.

5° Omicidio commesso allo scopo di preparare e facilitare o commettere un altro delitto.

6° Omicidio per altrui mandato anche gratuito.

7° Omicidio commesso nella persona che difende il proprio o l'altrui pudore, o prodotto dall'abuso commesso su di lei.

8° Infanticidio, tranne il caso che sia commesso dalla madre sulla prole illegittima, nel qual caso sarà punito colla galera temporanea.

Art. 5. In tutti gli altri casi in cui dal regolamento penale suddetto è comminata la pena di morte, s'intenderà sostituita quella della galera perpetua.

Art. 6. Pel reato preveduto dall'articolo 90 si applica la pena della detenzione.

Art. 7. La pena stabilita dall'art. 96 e seguenti non si applica se non sia provato che le società di cui ivi si parla siano dirette allo scopo di promuovere la ribellione contro il Sovrano e lo Stato.

Art. 8. È punito coll'opera pubblica e colla galera, estensibile ad anni dieci, chiunque volontariamente recasse o guasta le strade ferrate od appone sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle uscire dalle rotaie, od impiega a questo scopo un altro mezzo qualunque.

Se dai fatti suddetti ne sia derivata la morte di qualche persona, il colpevole è punito colla morte.

Se ne sono derivate ferite con pericolo di vita, il colpevole è punito colla galera a vita:

Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena è la galera a tempo.

Se però la morte od il pericolo di morte o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado.

Se i delitti di cui sopra sono commessi in unione di più persone, o con resistenza alla forza armata, la pena si aumenta di uno o di due gradi.

Art. 9. Sono abrogati gli articoli 77, 85, 102, 317, 363, 364, 365 e 366.

Art. 10. Qualora i giudici o i tribunali riconoscano nei fatti delittuosi sottoposti al loro giudizio il concorso di circostanze attenuanti possono diminuire le pene comminate dalla legge di uno o di due gradi, senza pregiudizio delle altre diminuzioni ordinate o permesse dalla legge medesima.

Art. 11. Nei delitti contemplati dal titolo 1° e 20° del libro 2° se concorrano circostanze attenuanti, i giudici e tribunali possono diminuire le pene ivi stabilite anche di tre gradi, e commutare inoltre la pena della galera o dell'opera pubblica in quella della detenzione per lo stesso tempo da espiarsi in una fortezza.

Art. 12. Nell'applicazione della pena della detenzione è data facoltà al giudice di discendere sino ad un giorno.

Art. 13. L'editto di segreteria di Stato, 30 luglio 1855, contenente misure straordinarie di rigore pei delitti di furto, e la notificazione 10 novembre 1840 riguardante i servi di pena, sono abrogate, restando ferme le analoghe disposizione del suddetto regolamento sui delitti e sulle pene.

Art. 14. È vietata ogni promessa o concessione d'impunità per qualsivoglia reato.

Art. 15. Per la procedura criminale si osserverà parimenti in via provvisoria il regolamento 5 novembre 1831 colle variazioni seguenti.

Art. 16. Le udienze criminali, tanto dei giudici singolari, quanto dei tribunali collegiali saranno pubbliche, sotto pena di nullità, tranne il caso che vi fosse pericolo per la morale o pel buon ordine a cagione della natura dei fatti. Verificandosi un tale pericolo sarà d'ufficio o sulla istanza del procuratore fiscale, con ordinanza motivata, decretato che il dibattimento in tutto od in parte sia tenuto a porte chiuse. L'ordinanza sarà però pronunciata in pubblica udienza come pure la sentenza definitiva.

Art. 17. Nei delitti punibili colla pena della detenzione, dell'esilio o della multa, l'abilitazione a difendersi fuori del carcere si dovrà sempre concedere sulla domanda dell'imputato, mediante idonea cauzione di presentarsi per tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza.

Si potranno dispensare dall'obbligo della cauzione quelli che si riconosceranno impotenti a prestarla, qualora vi concorrano circostanze favorevoli.

Trattandosi di delitti punibili colla semplice detenzione non maggiore di tre mesi, o con altra pena inferiore, l'imputato sarà abilitato anche senza cauzione, coll'obbligo però di ripresentarsi ad ogni richiesta.

Art. 18. Nei delitti punibili coll'opera pubblica è in facoltà dei giudici o dei tribunali, secondo la rispettiva competenza, di accordare l'abilitazione con o senza cauzione, e con tutte quelle altre cautele che crederanno utili o necessarie per assicurare i diritti della giustizia e delle parti danneggiate, e per ovviare ad ogni pericolo di disordine.

Art. 19. In questi casi l'imputato prima di essere abilitato dovrà, qualora non sia detenuto, costituirsi in carcere per subire l'interrogatorio giudiziale e sottoporsi agli atti di ricognizione o di confronto richiesti dalla procedura.

Art. 20. Non possono in nessun caso venire abilitati gli oziosi e i vagabondi e gl'imputati o i già condannati per truffa, furto, rapina, estorsione o grassazione, i condannati alla galera o all'opera pubblica per qualunque reato, e in generale le persone sospette.

Art. 21. L'abilitazione si concede dal giusdicente e dal tribunale secondo la rispettiva competenza. La deliberazione è presa dal tribunale in Camera di Consiglio senza formalità di giudizio.

L'ordinanza che ammette o rigetta l'abilitazione deve sempre essere motivata.

Art. 22. Alla ordinanza che nega il benefizio della libertà provvisoria si può fare opposizione dall'imputato, ed il reclamo si porta al tribunale criminale se l'ordinanza di rigetto è di un giusdicente, o al tribunale d'appello se la detta ordinanza fu emessa dal tribunale criminale. Dall'ordinanza confermativa non si dà ulteriore appello, salvo soltanto il rimedio della revisione per manifesta violazione di legge.

Art. 23. La dichiarazione di ricorso in revisione, di cui all'art. 729 del regolamento organico e di procedura criminale, dovrà essere fatta entro il termine perentorio di cinque giorni compreso quello della intimazione della sentenza.

Scorso questo termine e non fatta la dichiarazione di ricorso, la sentenza sarà di pieno diritto eseguibile.

Nelle sentenze per altro, che portano condanna di morte, tanto il benefizio dell'appello quanto quello della revisione hanno luogo di diritto, ancorchè il condannato non volesse goderne.

La causa è portata in appello o in revisione a diligenza del difensore officioso o del procuratore fiscale, e la sentenza non passa in giudicato se non dopo i giudizi di appello e di revisione.

Art. 24. È abrogata l'appendice al regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831, nonchè ogni altra disposizione contraria alle precedenti.

Art. 25. Il presente decreto andrà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

Il Numero 5939 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono pubblicati ed avranno forza di legge in Roma e nelle provincie romane gli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del Regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

Art. 190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minaccie, o tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei proprii diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Le disposioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'uffizio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei deputati al Parlamento nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecento cinquanta a due mila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minaccie spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

Articolo 2.

Finchè rimarrà in vigore in Roma e nelle provincie romane il regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, ed al solo effetto dell'attuazione delle sanzioni penali contenute negli articoli precedenti del Codice penale del Regno, nonchè negli articoli 73, 74, 75 e 76 della legge sulle elezioni politiche, si osserveranno le disposizioni che seguono:

1. La pena della reclusione corrisponde a quella dell'opera pubblica per un tempo non minore di tre anni, e della galera a tempo non eccedente gli anni dieci.

2. L'interdizione dei pubblici uffizi consiste:

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di elegibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od uffizio pubblico;

Nella decadenza dal benefizio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

3. La sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi consiste nella esclusione del condannato, per un tempo non minore di tre mesi, e non maggiore di tre anni, dall'esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od uffizio pubblico; salva la particolare disposizione dell'art. 193 del Codice penale del Regno, mentovato nell'articolo 1 del presente decreto.

Se il condannato contravverrà alla sospensione, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei; ferma stando la durata della sospensione.

4. I reati contemplati negli articoli 74, 75, 76 della legge sulle elezioni politiche saranno trattati come delitti minori. Quelli preveduti dall'art. 73 della stessa legge nonchè dagli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del Regno saranno trattati come delitti maggiori.

Articolo 3.

Il presente decreto andrà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

Il Numero 5936 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e dcretiamo:

Articolò unico. Non ostante la disposizione contenuta nell'ordine circolare del cessato Ministero dell'interno del 21 marzo 1870, numero 74495, i supplenti dei governatori nelle provincie romane potranno provvisoriamente esercitare la giurisdizione volontaria in luogo e vece dei titolari senza speciale autorizzazione del Governo.

Il presente decreto andrà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

Il N. 5934 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 312 e 313 del Codice penale per l'esercito, in data 28 novembre 1869;

Visto il Regio decreto in data 9 ottobre 1870, con cui le provincie romane furono dichiarate parte integrante dello Stato italiano, e viene dichiarato alle medesime applicabile, sino alla riunione del Parlamento Nazionale, l'articolo 82 dello Statuto, il quale prescrive che fino alla riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con Sovrane disposizioni;

Visto il Regio decreto in data 9 ottobre 1870, con cui venne instituita una divisione militare nelle provincie romane;

Visto il Regio decreto in data 9 ottobre 1870, con cui venne instituito un tribunale militare permanente nella città di Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il tribunale militare per giudicare gli uffiziali, al quale sono relativi gli articoli 312 e 313 del Codice penale per l'esercito, sederà in Roma per la divisione militare territoriale di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

Il Numero 5944 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, 12, 15 e 26 della legge del 7 luglio 1868, numero 4490;

Visto il regolamento approvato col Regio decreto del 19 luglio 1868, numero 4491;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di stipulare cogli agenti della riscossione delle imposte dirette, od in caso di rifiuto con altri assuntori, uno speciale contratto per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Il contratto avrà a base le disposizioni del presente decreto ed i capitoli normali da approvarsi dal Ministro delle Finanze.

In esso saranno specialmente determinate la durata del contratto, la cauzione e la misura dell'aggio di riscossione.

Art. 2. Il 5 ed il 20 di ciascun mese l'intendente di finanza trasmette all'esattore tre distinti elenchi delle quote di tassa effettivamente venute a scadenza coll'ultimo giorno del mese precedente e col giorno 15 del mese corrente, e dovute:

a) Dagli esercenti di mulini tassati in base agli accertamenti, come risultano dai ruoli principali, suppletivi e rettificativi. Non saranno comprese in quest'elenco quelle quote le quali si riferiscono a mulini che non abbiano la licenza d'esercizio eccettuato solo il caso di macinazione di contrabbando, nel quale sarà portata nell'elenco la tassa dovuta giusta le disposizioni dell'art. 17 della legge del 7 luglio 1868, numero 4490;

b) Dagli esercenti i mulini tassati in base alle indicazioni dei contatori, come sono liquidate dagl'ingegneri provinciali a norma dell'art. 77 del regolamento del 1° aprile 1870, n. 5596;

c) Dagli esercenti di mulini nei quali la tassa è accertata da agenti di finanza, e di cui è cenno all'articolo 23 del regolamento del 26 dicembre 1869, n. 5408.

Le quote di tassa che, quantunque scadute prima, vengano liquidate posteriormente alla spedizione degli elenchi, sono portate nel primo elenco successivo.

Art. 3. Gli elenchi indicano il nome e la residenza dell'esercente e del proprietario del mulino, la denominazione del mulino, il periodo a cui si riferisce la tassa e l'ammontare della medesima.

Gli elenchi sono in doppio originale, uno dei quali è conservato presso l'intendenza.

L'intendente, nel giorno stesso in cui trasmette gli elenchi agli esattori, deve trasmettere al Ministero delle finanze il riepilogo delle somme comprese in ciascuno degli elenchi, e quello delle somme di tassa riscosse dagli agenti della finanza destinati a riscuotere direttamente nei mulini la tassa dagli avventori, a senso dell'articolo 24 del regolamento del 26 dicembre 1869.

Trasmette pure al termine di ciascun mese il riepilogo delle liste dei diritti di licenza compilate dagli agenti delle imposte in esecuzione dell'art. 22 del presente decreto.

Art. 4. L'esattore, entro 24 ore, accusa all'intendente la ricevuta degli elenchi di cui all'articolo precedente, e deve versare nella Tesoreria le somme comprese negli elenchi stessi, sia che le abbia, sia che non le abbia riscosse, per una metà entro trenta giorni a contare da quello in cui ricevette gli elenchi, e per l'altra metà entro altri trenta giorni.

Deve inoltre versare ogni mese le somme riscosse per diritti di licenza e per tassa versatagli dagli agenti di finanza destinati a riscuotere direttamente nei mulini la tassa dgli avventori a senso dell'art. 24 del regolamento del 26 dicembre 1869.

Art. 5. La riscossione deve farsi dall'esattore in ciascun comune o personalmente o per mezzo di collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, sotto la responsalità di esso esattore, e a suo rischio e pericolo.

Per qualsiasi somma riscossa deve rilasciare quietanza staccandola dal bollettario a matrice che gli sarà somministrato dall'Amministrazione.

Art. 6. La riscossione delle somme inscritte negli elenchi si fa dall'esattore colle norme e coi mezzi stabiliti nelle leggi e nei regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Egli ha azione sulla cauzione prestata dallo esercente e verso i fideiussori.

È inoltre delegata all'esattore la facoltà di sospendere dall'esercizio del mulino il mugnaio che rimanga in arretrato nel pagamento della tassa.

Art. 7. La sospensione dall'esercizio del mulino prevista dall'art. 15, n. 1, della legge del 7 luglio 1868, n. 4490, s'incorre dall'esercente che rimane in arretrato di 15 giorni nel pagamento di una rata di tassa, e ciò senza pregiudizio dei privilegi accordati dalle vigenti leggi per l'esazione delle rate scadute e non pagate.

Art. 8. L'esattore, ogniqualvolta l'esercente di un mulino rimane in arretrato di 15 giorni nel pagamento di una rata di tassa, deve diffidare, oltre l'esercente, il proprietario del mulino che, in difetto di pagamento immediato della tassa dovuta, il mugnaio sarà sospeso dall'esercizio del mulino.

Questi diffidamenti sono intimati nel modo stabilito dall'art. 6 del regolamento del 19 luglio 1868, n. 4491, per le intimazioni da farsi agli esercenti.

Art. 9. Trascorsi due giorni dalla intimazione, senza che la tassa sia stata soddisfatta per intiero, l'esattore ordina la sospensione del mugnaio dall'esercizio del mulino.

L'ordine di sospensione è intimato all'esercente nel modo indicato all'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Di tale ordine l'esattore trasmette, entro 24 ore, copia all'intendente di finanza, all'agente delle imposte e, se nel mulino la tassa è pagata in base alle indicazioni del contatore, ne trasmette pure copia all'ingegnere provinciale del macinato.

Una copia dell'ordine di sospensione è affissa alla porta del mulino.

Art. 10. Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino deve consegnare all'esattore la licenza d'esercizio. Questa gli sarà restituita quando la sospensione sia revocata.

Se il mugnaio si rifiuta di consegnare la licenza, l'esattore fa apporre i sigilli alle macine e ne redige processo verbale, copia del quale viene trasmessa, entro 24 ore, all'intendente di finanza e all'agente delle imposte.

Art. 11. Il mugnaio sospeso dall'esercizio non può riprenderlo se non dopo aver pagata l'intera tassa, avere ottenuto decreto di revoca della sospensione ed aver ritirato la licenza dall'esattore, e, nel caso in cui fossero stati apposti i sigilli, avere ottenuto che i medesimi siano tolti.

Art. 12. La sospensione non può essere revocata finchè sia pagata l'intiera tassa dovuta.

Il decreto di revoca è emesso dall'agente delle imposte sulla presentazione della quietanza di pagamento rilasciata dall'esattore.

L'agente che ordini la revoca della sospensione senza che gli resulti del pagamento integrale della tassa, è personalmente responsabile verso l'esattore del danno che gli avrà con tal fatto recato.

Art. 13. Del decreto di revoca l'agente trasmette, entro 24 ore, copia all'intendente di finanza e all'esattore, e, se la tassa è riscossa in base alle indicazioni del contatore, ne trasmette pure copia, entro lo stesso termine, all'ingegnere provinciale del macinato.

Presentando all'esattore il decreto di revoca, il mugnaio ha diritto di riaverne la licenza d'esercizio e di far togliere dalle macine i sigilli che vi fossero stati apposti.

Art. 14 Si ammettono come quote inesigibili in discarico dell'esattore quelle sole per le quali egli provi di avere inutilmente proceduto agli atti coattivi contro il mugnaio entro il più breve termine consentito dalle leggi e dai regolamenti speciali sulla riscossione delle imposte, di avere alienata la cauzione ed ordinata la sospensione dall'esercizio entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 9 del presente decreto.

Non sono ammesse in discarico come quote inesigibili quelle che non siansi riscosse a causa di insolvenza dei fideiussori accettati dall'esattore.

La domanda per il rimborso di quote inesigibili non è più ammessa quando sia presentata dopo decorsi due mesi dalla scadenza del termine per l'ultimazione degli atti coattivi.

Art 15. L'agente delle imposte è personalmente responsabile verso la finanza delle quote di tassa riconosciute inesigibili per aver egli rilasciata la licenza senza la prova che la cauzione sia stata prestata nella somma stabilita, o che, trattandosi di fideiussore, questi sia stato accettato dall'esattore, ovvero per aver rinnovata la licenza, accettando la cauzione dell'anno precedente senza richiedere il certificato prescritto al 4° capoverso dell'articolo 19 del presente decreto.

Art. 16. La cauzione da prestarsi dall'esercente per i mulini in cui la tassa si paga in base alle indicazioni dei contatori è di due rate di tassa calcolate sulla media delle rate scadute e liquidate nei dodici mesi immediatamente precedenti, o di quel periodo minore da cui la tassa si riscuota in base al numero dei giri.

Art. 17. L'intendente deve compilare ogni anno un elenco dei mulini per i quali è stato emesso il decreto che determina la decorrenza della tassa in base alle indicazioni dei contatori.

Quest'elenco indica il numero degli apparecchi di macinazione, la denominazione del mulino, il nome e la residenza dell'esercente e del proprietario, l'ammontare della cauzione da prensentarsi e del diritto di licenza a pagarsi.

Di tale elenco l'intendente trasmette copia all'agente delle imposte al 1° dicembre di ciascun anno.

Quest'elenco tiene luogo della matricola e del ruolo prescritti dagli articoli 53 e 54 del regolamento del 19 luglio 1868, n. 4491.

Art. 18. L'agente delle imposte, in base all'elenco indicato nell'articolo precedente ed alla matricola dei mulini non forniti di contatore, prepara le licenze, e, nel modo prescritto dall'articolo 63 del regolamento del 19 luglio 1868, ne dà avviso all'esercente indicandogli l'importo del diritto di licenza, l'esattore cui deve farne il pagamento e la cauzione che deve prestare per ottenerne la licenza.

Le licenze sono rilasciate dagli agenti delle imposte sulla presentazione della quietanza della tassa di licenza rilasciata dall'esattore, e della prova della prestata cauzione o della fideiussione accettata dall'esattore.

Quando la somma da guarentire non supera le lire 200, basterà che l'esercente provi di essere proprietario del mulino o presenti la fideiussione del proprietario.

L'agente ritira la quietanza della tassa di licenza e nota sulla licenza stessa l'ammontare del pagamento fatto, la data ed il numero della quietanza.

Art. 19. Spetta pure all'agente delle imposte il provvedere alle rinnovazioni annuali delle licenze prescritte dall'art. 65 del regolamento del 19 luglio 1868.

A tale scopo egli deve, prima del 15 dicembre d'ogni anno, avvertire gli esercenti dell'ammontare della tassa di licenza che devono pagare per ottenerne la rinnovazione, e l'esattore al quale dovranno farne il pagamento.

Prima di accordare la rinnovazione della licenza, l'agente deve richiedere le prove del pagamento del diritto di licenza e della prestazione della cauzione o di fideiussione accettata dall'esattore.

La cauzione che servì per l'anno in corso non è ammissibile per l'anno successivo se non viene presentato un certificato dell'esattore, il quale attesti che l'esercente ha pagato tutte le rate scadute al giorno in cui si presenta per il ritiro o la rinnovazione della licenza.

Questo certificato deve conservarsi dall'agente a scarico della responsabilità personale portata dall'ultima parte dell'art. 15.

Art. 20. L'agente delle imposte nello stesso giorno in cui rilascia o rinnova la licenza ne dà avviso all'intendente di finanza.

L'agente deve pur dare avviso all'esattore della qualità e dell'ammontare delle cauzioni prestate dagli esercenti.

Art. 21. Il 5 gennaio di ciascun anno l'agente delle imposte compila un elenco dei mulini per i quali non sia stata ritirata la licenza, e provvede perchè i medesimi siano visitati entro cinque giorni per mezzo dei RR carabinieri e delle guardie doganali, e, quanto ai mulini che pagano la tassa in base ai contatori, per mezzo degli operai verificatori.

Non più tardi del 15 gennaio l'agente trasmette all'intendente i verbali di visita dei detti mulini e l'elenco di quelli per i quali non fu ritirata la licenza.

Art. 22. L'agente delle imposte deve prender nota sopra apposito registro delle quietanze per diritti di licenza che gli sono presentate dai mugnai in occasione del ritiro o della rinnovazione della licenza.

Entro i primi tre giorni di ciascun mese egli compila tante liste quanti sono gli esattori da cui vennero i diritti di licenza riscossi nel corso del mese precedente e ne trasmette una copia all'esattore ed una copia all'intendente.

L'esattore deve render conto nei versamenti delle somme notate in quelli elenchi.

L'agente trasmette pure all'intendente di finanza, al termine di ciascun mese, un elenco delle quote di tassa riscosse dagli agenti della finanza destinati ai mulini, di cui è cenno all'art 24 del regolamento del 26 dicembre 1869, n. 5408.

Art. 23. L'esercente che intende di chiudere il mulino deve restituire la licenza all'agente delle imposte.

L'agente nello stesso giorno ne dà avviso ai Reali carabinieri ed alle guardie doganali, e trasmette all'intendenza la licenza ricevuta coll'attestato di restituzione firmato dall'esercente e da due testimoni.

A richiesta dell'esercente l'agente deve dargli ricevuta della restituita licenza.

Art. 24 Non è derogato ai precedenti decreti e regolamenti in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto del 18 ottobre 1870, n. 5944;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Determina:

Sono approvati i capitoli normali per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, annessi al presente decreto.

Dato a Firenze addì 20 ottobre 1870.

Quintino Sella.

Il numero 5945 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 28 agosto 1870, n. 5832, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati;

Visto il ministeriale decreto 10 settembre 1870 col quale furono stabiliti i termini utili per le dichiarazioni dei possessori, non che per la formazione e spedizione dei ruoli del 1871;

Sulla proposta del direttore generale delle imposte dirette e del catasto,

Determina quanto segue:

Articolo unico. I termini stabiliti dal suddetto decreto del 10 settembre 1870 restano modificati come appresso:

a) Le dichiarazioni dei possessori potranno essere presentate sino al 30 novembre 1870.

b) I redditi da iscriversi sui ruoli per l'anno 1871 saranno quelli risultanti dalle operazioni di accertamento al 31 marzo 1871, sieno o no definitivamente accertati;

c) I ruoli suddetti dovranno essere dagli agenti delle imposte spediti prima del 30 aprile allo intendente delle finanze, che li trasmetterà al prefetto non più tardi del 10 maggio successivo;

d) Resi esecutorii dal prefetto, i ruoli saranno rinviati prima del 15 maggio ridetto all'intendente, che non più tardi del 18 maggio li trasmetterà agli agenti della riscossione, ed inviterà i sindaci a pubblicare l'avviso di ostensione (Modulo 5) dei ruoli medesimi a norma dell'art. 56 del regolamento.

I termini per le altre operazioni prescritte dal regolamento, in quanto si riferiscono all'imposta del 1871, prenderanno rispettivamente decorrenza da quelli fissati nei paragrafi precedenti.

Il direttore generale delle imposte dirette e del catasto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 14 ottobre 1870.

Il Ministro: Q. Sella.

Il N° MMCCCCXLVIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i documenti comprovanti la presente e legale esistenza della Società inglese a responsabilità limitata, avente un capitale sociale nominale di lire 50,000,000, con sede in Londra ed in Edimburgo, sotto la denominazione di *North British and Mercantile Insurance Company*;

Vista la domanda fatta dalla Società medesima per essere abilitata ad operare in Italia;

Visti la legge ed il R. decreto del 27 ottobre 1860, numeri 4387 e 4388;

Vista la dichiarazione internazionale stipulata fra il nostro ed il Governo inglese ed approvata il dì 26 novembre 1867;

Visto il Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società inglese a responsabilità limitata di assicurazioni sulla vita e contro i danni dell'incendio, avente sedi in Londra ed in Edimburgo, sotto il titolo di *North British and Mercantile Insurance Company*, di cui furono recentemente modificate ed estese le facoltà ed operazioni sociali dalla legge inglese del 12 maggio 1870, costituitasi originariamente in Edimburgo ai termini degli atti costitutivi del 2 novembre 1809 e 4 maggio 1824, e ai termini degli articoli addizionali di statuto del 23 marzo 1866; eretta in corpo morale con atto del Governo inglese del 6 febbraio 1824, regolata dalla legge inglese del 3 luglio 1860, fusa con la Società di Londra per le assicurazioni contro il fuoco, già denominata *Mercantile Fire Insurance Company*, ai termini della legge inglese del 30 giugno 1862, è riconosciuta come legalmente esistente, ed è abilitata ad operare nel Regno d'Italia, sotto la osservanza delle clausole e delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti del presente decreto.

Art. 2. Prima d'incominciare le operazioni la Società dovrà prestare una cauzione di lire *centomila* effettive da impiegarsi in cartelle del Debito pubblico italiano consolidato 5 per cento, vincolate a favore del Governo e degli assicurati italiani. Allorchè l'ammontare dei premi riscossi abbia raggiunto la cifra di un milione di lire, dedotte le somme pagate agli assicurati, la detta cauzione dovrà essere anticipatamente aumentata nella proporzione di cinquantamila lire effettive per ogni successivo mezzo milione di premi da riscuotersi.

Art. 3. La Società eleggerà immediatamente domicilio in una città del Regno, e vi terrà costantemente un suo mandatario che la rappresenti a tutti gli effetti ed in tutti i suoi rapporti col Governo, cogli assicurati e coi terzi. Inoltre dovrà formalmente stabilire e dichiarare quale sia la parte di capitale che più specialmente intenda applicare alle operazioni da intraprendersi nel Regno.

Art. 4. La Società avrà nel Regno una sola Direzione o Agenzia generale, presso cui dovrà essere concentrata la contabilità delle operazioni compiute nel Regno. Le pubblicazioni periodiche fatte a cura di detta Direzione in esecuzione delle disposizioni del Reale decreto 5 settembre 1869, n. 5256, e delle altre disposizioni relative alle Società nazionali d'assicurazione daranno notizia di tutte le operazioni compiute, indicando le operazioni di assicurazione sulla vita distintamente dalle operazioni di assicurazione contro l'incendio.

Art. 5. L'atto costitutivo e statuto della Società coi mutamenti successivamente arrecativi, e quegli che potessero essere arrecati in avvenire, dovranno essere pubblicati nei termini prefissi e nei modi prescritti per le Società nazionali dalla sez. VIII, titolo VII, libro I del Codice di commercio.

Art. 6. I mutamenti che fossero per essere arrecati in avvenire allo statuto della Società dovranno inoltre essere notificati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di tre mesi dalla data dell'atto con cui furono adottati ed approvati.

Art. 7. La Società per tutti i suoi atti e contratti stipulati od eseguibili nel Regno e per tutte le sue controversie col Governo e coi terzi rimane soggetta alle leggi del Regno ed alla giurisdizione dei tribunali italiani.

Art. 8. La Società è sottoposta alle prescrizioni e discipline legislative e regolamentarie vigenti per le Società nazionali, e contribuirà per annue lire cinquecento nelle spese per gli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

Il Numero 5956 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 9 ottobre 1870, numero 5309;

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati ed avranno vigore nella provincia di Roma le leggi e decreti infra cennati sulla Guardia nazionale.

1° Legge organica 4 marzo 1848, num. 675.

2° Legge 27 febbraio 1859, num. 3243.

3° Regolamento approvato col R. decreto 6 marzo 1859, num. 3248, pella esecuzione della citata legge 27 febbraio 1859.

4° R. decreto 28 aprile 1848 che determina i colori, la forma e la dimensione delle insegne.

5° R. decreto 14 ottobre 1848, n. 820, sulla composizione dei Consigli di disciplina per giudicare gli ufficiali di stato maggiore.

6° R. decreto 14 ottobre 1848, num. 821, sul servizio dei membri del Comitato di revisione.

7° R. decreto 26 gennaio 1861, n. 4606, relativo alla divisa.

8° Legge pel riordinamento e l'armamento della Guardia nazionale mobile del 4 agosto 1861, num. 143.

9° Regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 24 settembre 1864, num. 1954.

10° Regio decreto 29 gennaio 1865, n. 2137, col quale è modificato l'articolo 10 del detto regolamento.

11° Regio decreto del 30 giugno 1866, num. 3032, col quale sono temporaneamente dispensati dal servizio della Guardia nazionale gl'impiegati delle poste, dei telegrafi e delle strade ferrate.

Art. 2. Saranno pure pubblicati ed applicati in detta provincia il Regio decreto 11 luglio 1853, relativo alle spese processuali nei giudizi davanti i Consigli di disciplina, ed i §§ 2 e 3 dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134, contenente disposizioni e norme circa il riparto di prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Art. 3. Fino alla attivazione in detta provincia della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, la pena comminata dall'articolo 82 della legge 4 marzo 1848 sarà applicata dal governatore, vicegovernatore o assessore, ed i ricorsi, di che nel successivo articolo 109, saranno portati avanti il tribunale al quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Art. 4. Egualmente fino alla attivazione di detta legge, i Comitati di revisione, agli effetti di che negli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1848, saranno formati e presieduti dai governatori, vicegovernatori ed assessori.

Art. 5. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della effettiva sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

M. Raeli.

Il numero 5957 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppresso il Consiglio di Stato istituito coll'editto pontificio del 10 settembre 1850, e sono abrogati l'editto stesso, ed ogni disposizione relativa.

Art. 2. Sono pubblicate ed avranno immediata esecuzione nella provincia di Roma:

1° La legge sul Consiglio di Stato 20 marzo 1865, Allegato *D*;

2° La legge sul contenzioso amministrativo della stessa data, Allegato *E*;

3° La legge sui conflitti del 20 novembre 1869, n° 3780;

4° Il regolamento 5 giugno 1865, n° 2323, per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

5° Il regolamento del 25 giugno 1865, n° 2361, per la esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo.

Art. 3. Fino a nuove disposizioni rimane sospesa l'applicazione, in detta provincia, delle disposizioni contenute nel § 3 dell'art. 9, e nel § 3 dell'art. 10 di detta legge sul Consiglio di Stato.

Art. 4. La competenza attribuita dall'articolo 6 sul contenzioso amministrativo ai tribunali di circondario ed alle corti d'appello sarà devoluta respettivamente ai tribunali collegiali di prima e seconda istanza.

Art. 5. La prima parte dell'articolo 14 di questa legge è modificata come segue:

« Le controversie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo, secondo e terzo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente davanti ai tribunali collegiali di prima, seconda e terza istanza. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
M. RAELI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, ed il relativo regolamento;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la vendita ai pubblici incanti, da aprirsi sul dato di lire 123,268 20, della parte del Salto Minerva (Sassari) pervenuto al Demanio dello Stato in forza della subasta tenuta a carico della ditta Beltrami conte Pietro e compagni addì 8 maggio 1869.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze addì 25 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

S. M. in udienza del 2 ottobre corrente ha accettato le dimissioni offerte dal cav. Francesco Zampari dalle sue funzioni di ingegnere di 2ª cl. nel corpo Reale delle miniere.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorsi per cattedre di disegno d'ornato industriale negli Istituti tecnici del Regno.

È aperto presso questo Ministero un concorso per esame per cattedre di disegno d'ornato industriale, vacanti negli istituti tecnici.

L'esame si darà a Firenze per mezzo di una Commissione nominata da S. E. il Ministro di agricoltura, Industria e Commercio. Esso si comporrà di uno o più lavori di composizione d'*Arte applicata alle industrie*, da corredarsi coi relativi dettagli, nella scala e nei modi che verranno indicati in seguito all'enunciato del tema.

Ogni candidato accompagnerà il suo lavoro da una breve relazione, nella quale egli farà una descrizione della composizione eseguita, definendo il carattere e lo stile di essa e le ragioni della scelta.

L'esame si terrà a porte chiuse, senza valersi di opere od esemplari di qualunque genere, e durerà sette giorni. Nel primo giorno il candidato farà un bozzetto a colori in piccola scala, nel quale esprimerà il concetto della sua composizione, e da cui non potrà, in massima, scostarsi nell'esecuzione in grande del suo lavoro. Alla fine del settimo giorno si raccoglieranno i lavori ancorchè fossero incompiuti, e saranno esposti al pubblico, in luogo opportuno, per essere esaminati dalle persone competenti, indi la Commissione esaminatrice pronunzierà su di essi.

Ai candidati riconosciuti idonei sarà conferito un diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti tecnici

Fra essi se ne eleggeranno tosto sei in ragione dei suffragi ottenuti per essere nominati nei posti vacanti negli Istituti tecnici o come professori titolari o come reggenti col relativo stipendio; gli altri saranno collocati appena si verificheranno delle vacanze.

Gli attuali incaricati dell'insegnamento del disegno negli istituti sono di diritto ammessi al concorso.

I concorrenti dovranno presentare le loro istanze corredate dei titoli rispettivi, degli attestati dei corsi compiuti e di quanto possa fornire un criterio per giudicare della loro coltura letteraria ed artistica.

La Commissione potrà invitare ad una conferenza, su un tema d'insegnamento artistico, quelli fra i candidati che non potessero dare titoli soddisfacenti sulla loro coltura generale e abilità didattica.

Le istanze debbono essere inviate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del 30 di novembre. L'esperimento principierà col giorno 15 dicembre 1870 alle ore 10 del mattino.

Firenze, 12 ottobre 1870.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Prima pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti in Firenze ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Mandato n. 2483, esercizio 1870, per la somma di lire 91 20, pagabile dalla Tesoreria di Genova a Ronco Margherita vedova Tissoni a titolo d'interessi di deposito fatto per cauzione verso lo Stato.

Firenze, li 15 ottobre 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Terza pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica di una rendita iscritta al consolidato 5 0/0 presso la Direzione del Debito pubblico di Napoli, di lire 780, n. 24543, e dell'assegno provvisorio di lire 2, n. 6440, ambedue a favore di Morra Filippo, Francesco e Luigi fu Giuseppe per la proprietà e per l'usufrutto ad Acqui Astenga Teresa fu Pietro, allegandosi l'identità delle persone dei titolari con quella di Morro Filippo, Francesco, Luigi, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 26 settembre 1870.

Il Direttore Generale
G. GASBARRI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Fra gli italiani residenti all'estero che vollero dar pubblico segno di gioia per gli avvenimenti di Roma va ricordato con lode il cav. Rosario Currò di Catania, dimorante in Trieste. Questo egregio uomo, già noto per altre opere di beneficenza, mandò lire mille al Governo del Re per uso di fondare un premio scolastico, da assegnarsi ogni anno a quel giovane del ginnasio che sarà primamente aperto in Roma, il quale nello studio della storia patria darà prova di aver profittato sopra i suoi compagni.

Un tale dono è sommamente accettevole e merita il plauso comune non solo perchè fa prova dell'affetto che il donatore anche lontano porta alla patria, ma eziandio per lo scopo educativo a cui quello è indirizzato. Così la ricordanza del fausto avvenimento che ricongiunse Roma all'Italia sarà mantenuta viva fra i giovani delle generazioni avvenire, e darà insieme occasione alla gara degli ingegni e alla meditazione delle cose operate dai nostri maggiori che son tanta parte di civile sapienza.

— Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (Sezione di filosofia e filologia) rende noto quanto segue:

Col R. decreto del dì 3 aprile 1870, n. 5620, venendo stabilito che i primi due anni del corso delle facoltà di filosofia e lettere (unendovi alcune conferenze ed esonerando dall'obbligo dell'esame in alcune materie), tanto nelle RR. Università del Regno, quanto in questo R. Istituto, valgano ad abilitare gli insegnanti delle scuole tecniche, normali e magistrali, pei quali è richiesto il diploma, si avvisa che presso questa sezione, dal 1° al 15 del prossimo novembre, saranno aperte le iscrizioni anche a detti corsi secondo le norme prescritte dal regolamento speciale annesso al sopraccitato R. decreto.

Li 19 ottobre 1870.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 20:

Gli scavi a Pompei sono stati ripresi col ritorno della stagione meno ardente. Attualmente si scava nella direzione dell'anfiteatro ed in un quartiere che non pare sia stato abitato dalla parte più aristocratica della città.

Doveva però essere molto frequentata quella strada, perchè trovansi sui muri iscrizioni elettorali, avvisi di giuochi pubblici, ecc.

L'unica cosa degna di attenzione è un affresco rappresentante il noto quadro della *Pietà filiale*, del cui soggetto si è tanto abusato dai pittori e scultori moderni.

È il solo affresco di soggetto non mitologico che sia stato rinvenuto a Pompei, ad eccezione di quello raffigurante la lotta dei Nolani coi Pompeiani nell'anfiteatro.

— I giornali di Sicilia annunziano la morte, avvenuta in Girgenti, dell'archeologo Raffaello Politi, custode delle antichità di quella città e membro delle principali società scientifiche di Europa.

— Il signor Washington Myers annunzia l'arrivo a Firenze del suo *Grande Circo americano*, composto di cavalli, di leoni e di elefanti esercitati da una numerosa compagnia di artisti di ambo i sessi. Le rappresentazioni saranno otto, e comincieranno la sera del 1° novembre. Il signor Myers già sta assettando il suo anfiteatro portatile sulla piazza del Carmine.

STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA

PRESSO IL REGIO ISTITUTO TECNICO DI UDINE.

Avviso di concorso.

In base a quanto è stabilito dal regolamento di questa Stazione, approvato da S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio colla Nota n. 13846, div. I, 5 corrente mese, ed alle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, sono da conferirsi presso i laboratorii della Stazione per il venturo anno scolastico:

a) Due posti di allievi sussidiati con un assegno di lire duecento;

b) Quattro posti di allievi gratuiti;

c) Tre posti di allievi paganti una tassa annua di lire centocinquanta.

L'associazione agraria friulana provvede alla tassa per uno dei tre posti paganti a favore di un giovane della provincia di Udine che presenti i requisiti necessari per l'ammissione.

Le istanze dirette ad ottenere i posti suindicati dovranno essere indirizzate prima del 1° novembre p. v. *alla Direzione della Stazione Agraria* presso il Regio Istituto tecnico di Udine, e dovranno essere corredate da documenti comprovanti gli studi fatti e tutti quegli altri titoli che i concorrenti credessero di dover addurre a loro favore.

Il conferimento dei posti di allievi sussidiati e gratuiti, come l'ammissione come allievi paganti spetta al Consiglio di Amministrazione della stazione.

Gli obblighi ed i diritti accordati agli allievi pratici sono indicati negli articoli del regolamento che si trascrivono in calce al presente avviso.

Udine, 7 ottobre 1870.

Il Direttore: ALFONSO COSSA.

Estratto dal Regolamento della Stazione sperimentale agraria di Udine.

Art. 15. Presso il laboratorio chimico e l'orto sperimentale della Stazione sono ammessi per la durata di un anno come allievi quei giovani che desiderassero di completare con esercizi pratici lo studio della chimica agraria, o che bramassero di essere semplicemente esercitati nell'analisi delle terre, dei concimi, nelle osservazioni microscopiche, ecc., ecc.

Art 16. Gli allievi pratici sono di tre categorie:

a) Allievi sussidiati con un assegno di lire duecento destinato a sopperire alle spese di acquisto di libri, di giornali scientifici, ecc.;

b) Allievi gratuiti;

c) Allievi paganti una tassa annua di lire centocinquanta a titolo di rifusione dei reattivi e degli oggetti consumati nelle loro esercitazioni

Art. 17. Il numero degli allievi da ammettersi per ogni categoria verrà d'anno in anno stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Art 18. Gli allievi delle due prime categorie saranno nominati dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso. I concorrenti dovranno provare di aver seguito con successo un corso regolare di chimica generale, e di possedere le nozioni elementari dell'analisi chimica.

Art. 19. Gli allievi sussidiati e gratuiti saranno obbligati di frequentare il laboratorio per tutto l'orario prescritto per gli assistenti. Dovranno pure frequentare le conferenze ed eseguire tutti quei lavori di cui fossero incaricati dal direttore. Alla fine dell'anno presenteranno al Consiglio di amministrazione una relazione sulle ricerche scientifiche e sulle analisi da essi istituite.

Art. 20. Il direttore della stazione rilascia, alla fine d'anno, agli allievi un certificato dichiarante il profitto da essi ottenuto e l'idoneità nelle materie che costituiscono l'insegnamento pratico della stazione agraria.

Art. 21. Gli allievi paganti dovanno provare di possedere un corredo sufficiente di cognizioni di chimica generale.

Art. 23. Agli allievi paganti che si assoggetteranno ad un esame, il direttore potrà rilasciare un certificato d'idoneità sulle materie all'esame delle quali si saranno assoggettati.

DIARIO

Le informazioni ricevutesi da Parigi a Tours, secondo i giornali di questa città in data del 18, arrivano fino alla sera del 13 corrente.

La *France* le riassume e le commenta brevemente come segue: « I risultamenti annunziati dal signor Gambetta nel suo proclama dello scorso venerdì si sono infatti ottenuti. Essi però non sono stati prodotti da una sortita in massa, come si diceva, ma furono la conseguenza di una serie di sforzi da parte della guarnigione parigina, secondata dal tiro continuo dei forti. Davanti cotesti attacchi ripetuti, ed a questo fuoco mirabilmente diretto, gli assedianti hanno evidentemente modificato il loro piano d'attacco, ed allontanata la linea delle loro posizioni avanzate. Il raggio della zona libera attorno a Parigi divenne considerevolmente più largo. Ma non bisogna esagerare le cose. Se il cerchio dentro al quale il nemico rinserra la capitale si è alquanto allargato, esso però non venne rotto in alcun punto, e la modificazione che si è verificata nell'aspetto dell'assedio si riferisce piuttosto alla strategia previdente del nemico anzichè ad alcun rovescio serio che gli sia stato inflitto. Lungi dall'addormentarci sul vantaggio ottenuto dalla costanza e dalla risolutezza parigina, si tratta di raddoppiare l'energia per compierla e raccoglierne i frutti. Parigi abbandonata a se medesima non può che difendersi; tocca alla provincia il liberarla. »

Lo stesso giornale pubblica una lettera colla quale il signor Alfonso Gent fa sapere di non avere altrimenti accettato la missione propostagli dalla Lega del Mezzogiorno, perchè la missione medesima non era ratificata dal governo della Repubblica, al quale « nelle presenti circostanze tutti i Francesi devono il concorso più leale e più franco. »

Fu nella notte dal 16 al 17 che il signor di Kératry è partito da Tours per la Spagna, incaricato d'una missione particolare, e fu il giorno 18 che il signor Gambetta assieme al suo capo di gabinetto signor Spuller partirono per l'esercito dei Vogesi.

La nomina del generale Bourbaki a comandante in capo dell'esercito del Nord è data dal *Constitutionnel* in termini formali. Egli doveva partire subito onde recarsi a prender possesso del suo comando. Il generale Mazure ex-comandante di Lione si recava ad assumere il comando d'una divisione dell'esercito della Loira.

Informazioni particolari di quest'ultimo foglio annunziano che il 17 eransi veduti dei distaccamenti prussiani nelle direzioni di Chambord e di Vendôme. Queste due colonne avanzatesi una sulla riva destra e l'altra sulla sinistra della Loira, non possono evidentemente, dice il *Constitutionnel*, dirigersi che sopra Blois e Tours.

La stampa francese approva senza reticenze le due circolari spedite dal conte Chaudordy agli agenti diplomatici francesi collo scopo di rispondere alle circolari anteriori del conte di Bismark, documenti tutti dei quali abbiamo fatto cenno i giorni scorsi.

La *Gazzetta di Spener* smentisce la notizia di un prossimo congedo che il governo prussiano accorderebbe al suo ambasciatore a Londra, conte Bernstorff, per fare una dimostrazione contro l'Inghilterra perchè permette l'esportazione d'armi in tempo di guerra.

Il re del Würtemberg, al 18 ottobre, ha ricevuto in udienza i ministri Luckow e Mittnacht, i quali dovevano partire all'indomani pel quartiere generale del re di Prussia a Versailles.

Le truppe del Würtemberg furono poste sotto il comando supremo del granduca di Mecklembourg-Schwerin.

I ministri bavaresi conte Bray ministro di Stato, Lutz ministro della giustizia, e Prancky ministro della guerra sono partiti nella mattina del giorno 20 da Monaco per Versailles.

I diari austriaci smentiscono che una squadra austriaca del Levante venga mandata nel Mediterraneo. Si conferma tuttavia che la corvetta *Helgoland* si reca a Marsiglia per appoggiarvi l'autorità del console austriaco.

Il *Lloyd* di Pesth dice che il bilancio straordinario della guerra per l'Ungheria, il quale deve essere presentato alle Delegazioni, sommerà alla cifra di 45 milioni di fiorini, abbracciando, non solo le spese cagionate dalle eventualità della guerra, ma pur anche la quota che spetta all'Ungheria per le spese fatte a fine di reprimere la sollevazione in Dalmazia, e per quelle impiegate nelle fortificazioni dalmate.

Il *Folkets Avis* scrive che il governo danese ha ordinato di tener pronte a far vela le navi corazzate. Anche le navi norvegie avrebbero ricevuto l'ordine di equipaggiarsi.

I diari inglesi recano un telegramma colla data di Nuova York, 17 ottobre, nel quale si annunzia che l'insurrezione della Martinica è stata repressa.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso.

Dall'Amministrazione delle poste francesi viene annunziato che è stata tolta la quarantena, a cui erano sottoposte le provenienze di Spagna nel lazzaretto di Perthus, per cui i dispacci della Spagna per l'Italia non hanno più a subire il ritardo annunciato col precedente avviso del 16 corrente mese.

Firenze, 22 ottobre 1870.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Tours, 21.

Un decreto del governo constata che Châteaudun nella giornata del 18 corrente ha resistito eroicamente ai Prussiani, che occuparono solamente la città quando fu bombardata e ridotta in cenere. Loda l'energico patriottismo della guardia nazionale sedentaria e dei bravi franchi tiratori di Parigi. Dichiara perciò che Châteaudun ha ben meritato della patria, ed apre un credito di 100,000 franchi per ripararne i danni.

Thiers è arrivato qui stanotte.

Versailles, 20.

(*Ufficiale*). — Nella notte dal 19 al 20 il nemico allarmò nei dintorni di Chevilly gli avamposti prussiani con un vivo cannoneggiamento e facendo sortire alcune truppe di fanteria. Da parte nostra nessuna perdita.

Il giorno 17 un distaccamento dell'armata della Mosa occupò Mondidier e fece prigionieri 4 ufficiali e 178 guardie mobili.

Il giorno 11 la guarnigione di Montmédy fece una sortita e s'impadronì del comando di tappa a Stenay.

BORSE.

	Vienna, 20	21
Mobiliare	256 60	257 40
Lombarde	173 60	174 20
Austriache	389 50	392 —
Banca Nazionale	712 —	713 —
Napoleoni d'oro	9 88	9 87
Cambio su Parigi	— —	— —
Cambio su Londra	123 75	123 40
Rendita austriaca	66 65	66 85

Marsiglia, 21.	Contanti	Termine
Rendita francese	— —	53 75
Rendita italiana	55 —	54 50
Austriache	770 —	775 —

Tours, 21.

Notizie officiali di Parigi constatano che le fortificazioni della capitale sono completate da tutte le parti. I Francesi hanno riconquistato sul nemico le posizioni di Vitry, Villejuif, Arcueil, Cachan, Ichy, Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Asnières, Villetaneuse, Pierrefitte, Stains, Fontenay e Nogent sulla Marna. Essi occupano la testa di ponte di Joinville, e l'isola di Genevilliers. I forti sono difesi da 2,140 cannoni, serviti da 13,000 persone. V'hanno tre milioni di chilogrammi di polvere. Ogni pezzo è munito da 400 a 500 colpi. La fabbricazione di cannoni rigati, mitragliatrici, fucili *chassepots* e cartuccie continua col massimo ardore.

I Prussiani occupano sempre Orléans.

L'esercito francese continua a ricevere grandi rinforzi.

La disciplina delle truppe è eccellente.

Nell'Est il nemico ha occupato Lure, Vesoul ed una parte dell'Alta Saona.

I Prussiani hanno passato la Senna a Mantes. Si suppone che abbiano presa la direzione di Magny.

Bruxelles, 21.

Persiste la voce che i Prussiani stieno minando la montagna di Quelen, e che il maresciallo Bazaine faccia una contromina.

Tours, 21.

Informazioni ufficiali dicono che Metz è approvvigionata abbondantemente. Le linee prussiane s'indeboliscono.

La guarnigione di Thionville fece alcune nuove sortite con successo.

Il Nunzio pontificio è giunto da Parigi.

Kératry ritornò da Madrid.

Tours, 22.

Un dispaccio ministeriale reca che il giorno 14 il maresciallo Bazaine fece una sortita con 80,000 uomini; sconfisse 26 battaglioni e due reggimenti di cavalleria; distrusse le ferriere e la chiesa di Ars che proteggevano il nemico, e si impadronì di 193 vagoni carichi di viveri e di munizioni.

Le forze assedianti furono rinnovate parecchie volte, essendo i soldati estenuati dalle false sortite di Bazaine, il quale ogni 2 ore faceva suonare la carica e tirar colpi di cannone, obbligando così i Prussiani di stare all'erta, mentre i nostri soldati riposavano, conoscendo l'intenzione del maresciallo. Gli ufficiali prussiani confessano che il tifo, Bazaine, e l'insonnia sono i loro tre grandi nemici.

Venezia, 22.

Il *Tempo* ha il seguente telegramma da Costantinopoli 21: Fu sottoscritto un trattato offensivo e difensivo fra la Grecia e la Turchia contro qualunque potenza che minacciasse di far conquiste in Oriente.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 21 ottobre 1870, ore 1 pom.

La pioggia è caduta in abbondanza nell'Italia media; in minor quantità nell'Italia superiore; nell'inferiore poi il cielo è stato soltanto coperto o nuvoloso.

Il mare è alquanto agitato al largo, mosso in alcune stazioni.

La depressione barometrica ha raggiunto in media 17 millimetri dall'un capo all'altro della Penisola.

La corrente equatoriale domina, ed in alcuni luoghi è abbastanza intensa.

Il tempo non dà speranza di mantenersi sereno che ad intervalli, e la pioggia sembra dover invadere anche le regioni del sud.

Spettacoli d'oggi.

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossi: *I Falsi monetari* — Ballo: *La vendetta di una Silfide.*

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Ernani* — Ballo: *Le astuzie degli amanti.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia Meynadier rappresenta: *Un mariage sous Louis XV.*

FEA ENRICO, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 22 ottobre 1870*)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	58 15	58 05	58 15	58 05	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	31 80	31 60	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	78 30	78 20	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	77 20	77 15	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	679 —	676 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	462
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1881 —	1879 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2350
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	83 —	81 —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	212 —	210 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	170 —	168 —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	330 —	329 —	330 —	329 50	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	414 —	412 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	442
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35 —
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78 60
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	78

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 15	26 10
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 97	20 95
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 58 10-12½-15 cont, e fine corr. — Obbl. eccles. 77, 77-05-10-15-20-25 cont. — Az. SS. FF. Romane 81 cont. — Az. SS. FF. Merid. 329 50 cont.

Per il Sindaco: AUGUSTO di G. LEAI aggiunto.

INTENDENZA DI FINANZA IN PORTO MAURIZIO

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termine degli articoli 15, 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto p. p., n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire quattordicimila centocinquanta (L. 14,150).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 14 novembre prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso la prefettura di Porto Maurizio e sottoprefettura di San Remo saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei Consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal prefetto inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno di martedì 29 novembre p. v., alle ore 12 merid., il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termine dell'art. 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 20 dicembre p. v., alle ore 12 mer., col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del succitato regolamento.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Stato nominativo dei comuni aperti per l'appalto quinquennale 1871-75 *dei dazi di consumo governativi.*

Circondario di Porto Maurizio.

Acquila d'Arroscia	Costa d'Oneglia	Pontedassio
Armo	Diano Arentino	Pornassio
Aurigo	Diano Borello	Prelà
Bestagno	Diano Calderina	Ranzo
Borghetto d'Arroscia	Diano Castello	Rezzo
Borgomaro	Diano San Pietro	San Bartolomeo del Cervo
Borgo Sant'Agata	Dolcedo	San Bartolomeo ed Arzeno
Candeasco	Gazzelli	San Lazzaro Reale
Caramagna Ligure	Lavina	Sarola
Caravonica	Lucinasco	Tavole
Carpasio	Maro Castello	Torrazza
Cartari e Calderara	Mendatica	Torria
Castelvecchio di Santa Maria Maggiore	Moano	Ubaga
	Moltedo Superiore	Valloria Marittima
Cenova	Moltedo Inferiore	Vasia
Cervo	Montegrosso Pian Latte	Vessalico
Cesio	Olivastri	Villa Faraldi
Chiusanico	Pantasina	Villa Guardia
Chiusavecchia	Pianavia	Villatalla
Civezza	Piani	Villaviani
Conio	Pietrabruna	Ville San Pietro
Cosio d'Arroscia	Poggi	Ville San Sebastiano

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, in quella di San Remo, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Sanremo*, nel quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Porto Maurizio, li 15 ottobre 1870.

3450 *L'Intendente*: EMPRIN.

Ministero di Finanza

INTENDENZA DI FINANZA DI PIACENZA

Avviso d' asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati di questa provincia, circondario di Fiorenzuola, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e della legge 11 agosto 1870, e secondo la prescrizione del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con Reale decreto 25 agosto 1870, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire 32,600 (trentaduemila seicento).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore undici antimerid. del 5 novembre p. v.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia delle medesime nella Tesoreria provinciale una somma uguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intiero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città di Piacenza.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso la sottoprefettura di Fiorenzuola d'Arda saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dalla prefettura inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 19 novembre, alle ore 11 antimeridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 3 dicembre p. v., alle ore undici antimeridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 83 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali di questa provincia.

Comuni aperti che cadono sotto l'appalto.

Alseno	Carpaneto	Morfasso
Bardi	Castellarquato	Monticelli d'Ongina
Besenzone	Castelvetro	Polignano Piacentino
Boccolo de'Tassi	Cortemaggiore	Vernasca
Cadeo	Gropparello	Villanova sull'Arda
Caorso	Lugagnano Val d'Arda	

Piacenza, 17 ottobre 1870

3468 *L'Intendente*: C. GASTALDI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 41ª *dell'anno* 1870. 3420

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti	Ritiri
Risparmi	377	313	74,737 79	74,886 29
Depositi diversi	65	42	51,686 08	70,892 33
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	500 »	2,500 »
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	»	2,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			126,923 87	150,278 62

Ministero di Finanza

INTENDENZA DI FINANZA DI PIACENZA

Avviso d'asta.

Dovendosi procedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati della provincia di Piacenza, circondario di Piacenza, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal primo gennaio 1871 al trentuno dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto del 25 agosto 1870, e de'capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire 47,400 (quarantasettemila quattrocento).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 11 antimerid. del 5 novembre p. v.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia delle medesime, nella Tesoreria provinciale, una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città di Piacenza.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dalla prefettura inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 19 novembre, alle ore undici antimerid., il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, si pubblichera l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 3 dicembre p. v., alle ore undici antimerid , col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali di questa provincia.

Comuni aperti che cadono sotto l'appalto.

Agazzano	Gragnano Trebbiense	Rivergaro
Bettola	Mortizza	Rottofreno
Borgo San Bernardino	Nibbiano	San Giorgio Piacentino
Borgonovo	Pecorara	San Lazzaro Alberoni
Calendasco	Pianello Val Tidone	Sant'Antonio a Trebbia
Castel San Giovanni	Podenzano	Sarmato
Coli	Pomaro Piacentino	Travo
Farini d'Olmo	Ponte dell'Olio	Vicomarino
Ferriere	Pontenure	Vigolzone
Gossolengo	Rivalta Trebbia	

Piacenza, 17 ottobre 1870.

3469 *L'Intendente*: C. GASTALDI.

INTENDENZA DI FINANZA DI GIRGENTI

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Cannicatti, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si conchiuderà per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875, ma non si estende alle imposte di fabbricazione, alla cui riscossione provvede direttamente il Governo.

Il canone annuo pel quale si aprirà l'incanto è di lire sessantacinquemila (L. 65,000), che l'appaltatore si obbligherà di soddisfare in dodici rate mensili scadenti il giorno 25 di ogni mese.

3. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 4 novembre p v.

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima, nella tesoreria provinciale, una somma eguale al decimo dello importo complessivo dei canoni per l'intiero quinquennio attribuito al comune che si dà in appalto.

5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6. Presso l'Intendenza di finanza, e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

7. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

8 Avendo luogo l'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, e scadrà nel giorno 22 novembre p. v., alle ore 12 merid., il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammessibili, a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso sul nuovo incanto da tenersi il giorno 9 dicembre p. v., alle ore dodici meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

9. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

10. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, in ogni capoluogo di circondario della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali della provincia.

Girgenti, il 13 ottobre 1870.

3471 *L'Intendente di finanza*: CHIOFALO.

INTENDENZA DI FINANZA IN PORTO MAURIZIO

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire venticinquemila settecento cinquanta (L. 25,750).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 11 novembre prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuito ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso la prefettura di Porto Maurizio e sottoprefettura di San Remo saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'articolo 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal prefetto inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 26 novembre prossimo venturo, alle ore 12 meridiane il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a' termini dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a' termini dell'art. 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 19 dicembre pr. v., alle ore 12 mer., col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a' termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Stato nominativo dei comuni aperti per l'appalto quinquennale 1871-75 *dei dazi di consumo governativi.*

Circondario di San Remo.

Airole	Colla	San Biagio della Cima
Apricale	Costa Rainera	San Lorenzo al Mare
Baiardo	Dolceacqua	Santo Stefano al Mare
Badalucco	Isola Buona	Sasso di Bordighera
Borghetto San Nicolò	Lingueglietta	Seborga
Boscomare	Montalto Ligure	Soldano
Bussana	Piena	Taggia
Camporosso	Perinaldo	Terzorio
Castelvittorio	Pigna	Triora
Castellaro	Pompeiana	Vallebuona
Ceriana	Riva Ligure	Vallecrosia
Cipressa	Rocchetta Nervina	

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, in quella di San Remo, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Sanremo*, nel quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Porto Maurizio, li 15 ottobre 1870.

3451 *L'Intendente*: EMPRIN.

Avviso per vendita di stabili al pubblico incanto.

La mattina del dì 12 novembre 1870, a ore 10, avrà luogo in Arezzo e precisamente nello studio del notaro signor Giuseppe di Carlo Dini, posto in via dei Cenci al numero comunale 5, il reincanto per vendita volontaria del podere di Terranera di proprietà del pienamente interdetto Pasquale Necci, ad istanza del suo rappresentante Giovambattista Necci, domiciliato in Catenaia, popolo di Falciano, comune di Subbiano, con tutti i patti e condizioni di che nel bando del 17 ottobre 1870, primieramente in un lotto solo sul prezzo ridotto per il primo sbasso a lire 8150, e quindi se mancheranno oblatori, in tre lotti distinti, sul prezzo sbassato a ciascun lotto; che il primo lotto per italiane lire 3,200; il secondo per italiane lire 4,700; e il terzo per italiane lire 250, con gli oneri livellari di che nel bando suddetto.

Detto podere di Terranera è composto di appezzamenti lavorativi, vitati, olivati, lavorativi, con alberi da frasca, in parte nudi, lavorativi con querci, lavorativi, vitati, pioppati con gelsi, lavorativi a tempi, castagnati, faggiati e a pascolo, tutti posti nel popolo di Falciano in Catenaia, comunità di Subbiano, rappresentati all'estimo dai seguenti connotati:

Sezione D particelle 302, 303, 304, 305, 291, 297. In detta sezione particelle 250, 239, 235, 236, 229, 221, 222, 224, 232, 233, 211, 163, 861, 255, 251, 252, 242, 244, 283, 243. In sezione C particelle 1715, 1716, 1719, 1721, 2126, 1652, 2130, 1717, 2131, 1731, 2133, 2291, 2289, 2290, 2279, 2125, 2809, 1548, 1549, 1561, 1563, 2099, 1685, 1873, 2096, 1852, 1855, 1853, 154, 1756, 1788, 1709, 1750; e in sezione E particella di n. 7.

È compreso nella vendita un fabbricato in due piani componenti undici stanze, forno, terrazza coperta, un capanno e un casolare ad uso di seccatojo.

Fatto in Arezzo li 18 ottobre 1870.

3457 Giuseppe Dini, notaro delegato.

BANCO DI NAPOLI — Situazione al 24 settembre 1870 — CONTABILITÀ GENERALE

ATTIVO.

		Lire ital.
Numerario immobilizzato	L. 36,500,000 »	48,403,930 13
» disponibile	» 11,903,930 13	
Biglietti Banca Nazionale		42,375,901 »
Portafoglio		45,677,588 44
Anticipazioni		17,739,016 14
Pegni di oggetti preziosi	L. 9,938,702 25	11,604,679 25
Pegni di metalli rozzi	» 137,444 »	
Pegni di mercanzie	» 409,649 »	
Pegni di pannine nuove ed usate	» 1,118,884 »	
Fondi pubblici		8,491,233 05
Immobili		4,757,682 22
Provincia di Napoli. Premio sopra accollo. Prestito nazionale		1,462,662 »
Depositi di titoli e valute metalliche		39,574,422 41
Spese		2,165,694 86
Diversi		2,003,983 22
		L. 224,256,92 72

PASSIVO.

		Lire ital.
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		116,134,147 21
Conti correnti semplici	L. 6,092,141 88	18,438,851 16
Conti correnti ad interesse	» 8,686,408 82	
Conti correnti per risparmi	» 3,660,300 46	
Servizi di cassa: Debito pubblico	» 126,601 73	267,498 23
Servizi di cassa: Consorzio nazionale	» 5,962 27	
Servizi di cassa: Provincia di Napoli	» 134,934 23	
Banca Nazionale — Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		20,160,000 »
Patrimonio del Banco	» 25,000,000 »	25,123,428 »
Patrimonio della cassa di risparmio	» 123,428 »	
Fondo di riserva		737,602 82
Depositanti di titoli e valute metalliche		39,574,422 41
Benefizi		3,233,741 »
Diversi		587,101 89
		L. 224,256,792 72

3435 Visto *Il Direttore Generale* **Colonna.** Per copia conforme *Il Segretario Generale* **G. Marino.** *Il Ragioniere Generale reggente* **Raffaele Puzziello.**

Avviso d'asta.

Alle istanze di Domenico Bastianini, possidente domiciliato alle Preselle presso Montorgiali, rappresentato da messer Ferrini.

Alla pubblica udienza del tribunale civile di Grosseto, che avrà luogo la mattina del dì quindici novembre 1870, alle ore dieci, si effettuerà in Grosseto l'incanto per la vendita dell'appresso fondo espropriato in danno del signor Ottavio Tognetti, possidente domiciliato in Grosseto, residente in Castiglione della Pescaia, consistente:

In un orto con fabbricato annesso, situato nella città di Grosseto in contrada via del Giuco del Cacio, oggi Via Nuova, cui confinano suolo pubblico, pubblico passeggio, Giagnoni, e se altri, ecc., rappresentato al campione di detta comune dalle particelle di numeri 398, 770 della sezione H, per il prezzo ridotto dei precedenti dibassi di lire 1314 10.

La vendita avrà luogo alle condizioni contenute nel bando venale del 13 settembre 1870.

Fatto li 12 ottobre 1870.

3455 Dott. Isidoro Ferrini, proc.

Avviso.

Si rende noto che alla pubblica udienza tenuta nel dì 28 settembre 1870 dal tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione delle ferie, non avendo avuto luogo per mancanza di oblatori la vendita al pubblico incanto degl'immobili espropriati alle istanze del signor Luigi Castellani, rappresentato dal di lui procuratore legale signor dottor Gaetano Bartoli, a danno della signora Assunta Zellini vedova del fu Vincenzo Fanfani, in proprio e come avente la patria potestà sui propri figli minori Carlo, Maria, Italia, Serafina, Raffaella, Erminia ed Emilio Fanfani, e del signor Carlo del fu Antonio Fanfani, divisi in tre lotti, e consistenti: il primo nel dominio utile del primo e secondo piano della casa, posta in Firenze in via della Chiesa, n. 129, di dominio diretto della comunità di Rocca Strada, con rendita imponibile di lire italiane 98 50; il secondo in una casa interna posta pure in Firenze in via della Chiesa, n. 137, con rendita imponibile di lire italiane 31 27; ed il terzo in una casa posta nella stessa città di Firenze in via del Campuccio, n. 134, con rendita imponibile di lire 32 40; il tribunale suddetto ordinò la rinnovazione dell'incanto stesso alla pubblica udienza del dì 28 ottobre corrente con uno sbasso del 10 p. 0|0, e così sul prezzo di lire duemila cinquecento ottantadue e centesimi dieci quanto al primo lotto; di lire tremila settecento trenta e centesimi diciannove quanto al secondo lotto; e di lire duemila duecento sessantuno e centesimi sessanta quanto al terzo lotto.

Firenze, li 19 ottobre 1870.

3460 U. Liverani, vicecanc.

Accettazione d'eredità *con benefizio d'inventario.*

Il sottoscritto cancelliere rende pubblicamente noto che in questo corrente giorno il signor Giovacchino del fu Lorenzo Cecconi, possidente e impiegato comunale domiciliato in Prato, nella sua qualità di rappresentante ed amministratore legittimo delle proprie figlie Teresa, Luisa e Fulginia Cecconi, ha dichiarato di accettare con benefizio d'inventario l'eredità relitta da Giovanni fu Giovacchino Bettari, avo materno di dette sue figlie, decesso in Prato li 21 settembre 1870.

Dalla cancelleria della pretura di Prato Città.

Li 19 ottobre 1870.

3473 T. Martini.

Inibizione di caccia.

I nobili signori Venustiano, Zanobi, Cesare e Girolamo fratelli Gori Martini, attuali proprietari della tenuta del Poggiale, situata nei pressi del comune di Empoli, rendono noto, per mezzo del sottoscritto loro agente, che resta d'ora in avanti inibito a chiunque non munito di regolare permesso in scritto di cacciare nei beni attinenti a detta tenuta, con dichiarazione di agire contro i contravventori con tutti i rigori consentiti dalle veglianti leggi.

3474 Giuseppe Cannoni, agente.

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 137541, sotto il nome di Pasqui Giuseppe, per la somma di lire 200.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritto sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 15 ottobre 1870. 3470

Istanza per nomina di perito.

Il signor Raffaello Sansoni, possidente e negoziante domiciliato nel popolo di Vicofaro, ha presentato nel dì 19 ottobre 1870 ricorso al signor presidente del tribunale civile di Pistoia per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima di diversi beni di suolo e fabbrica, posti nelle comunità di Marliana e Montecatini, da subastarsi a danno di Luigi del fu Antonio Giuliani di Marliana, investiti dal precetto del mese del dì 2 agosto 1870.

Pistoia, li 19 ottobre 1870.

3452 Dott. Cesare Tognini, proc

FIRENZE — Tip. Eredi Botta